



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DA EMERGENZA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di 1^a convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge;

Il SEGRETARIO COMUNALE ROMANO ROBERTO, che partecipa alla seduta anche con funzioni di verbalizzante, ha provveduto all'appello con le seguenti risultanze:

SABATTINI QUINTINO	Presente
LAGHI ROSSANA	Presente
ANDREUCCI CHRISTIAN*	Assente*
GATTAMORTA CATERINA	Presente
MAGNANI LORETTA	Presente
ZANFANTI MARCO*	Assente*
MONTI FABIO*	Assente*
PANICO FRANCESCO	Presente
BURATTI PIERO	Presente
BERNUCCI GIANFRANCO	Presente
BOCCHINI TANIA	Presente
FARNETI MIRCO	Presente
COMANDINI SERENA	Presente

* Assente giustificato.

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. SABATTINI QUINTINO – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Magnani, Panico, Bocchini.

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno non consigliere sig. Nucci Mauro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione del Sindaco;

Apertosi il dibattito consiliare durante il quale i consiglieri hanno avuto modo di confrontare le reciproche posizioni ed opinioni al riguardo, così come risulta dalla trascrizione che viene riportata di seguito per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

omissis...

Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in relazione alla deliberazione in oggetto;

Con votazione favorevole ed unanime resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONENTE: AREA ECONOMICA FINANZIARIA

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che l'art. 1 - commi da 641 e seguenti - della summenzionata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI) che rappresenta il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ha sostituito, dal 2014, tutti i precedenti regimi di prelievo sui rifiuti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il DPR n. 158/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

VISTA:

- La delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";
- La successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*", che ha disposto l'adeguamento, entro il 01 gennaio 2021, da parte dei Comuni titolari del servizio o dei concessionari della gestione integrata del servizio rifiuti per i Comuni con bacino di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dei documenti di riscossione e del sito web, con le informazioni minime relative alla tariffa applicata ed alla gestione ed organizzazione del servizio;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale da applicarsi già dall'anno 2020;

VISTO, in particolare, l'allegato "A" alla citata deliberazione ARERA che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MTR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

EVIDENZIATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19 e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni, prevede: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RICHIAMATO il documento (n. 189 del 26 maggio 2020) con il quale ARERA apre una consultazione tra gli enti interessati al fine di pubblicare una nuova deliberazione atta ad integrare il MTR in seguito all'emergenza sanitaria e nel quale, vista la situazione di evidente difficoltà nel determinare il nuovo MTR in tempi utili per l'approvazione delle relative tariffe 2020 suggerisce agli Enti locali che intendano approvare le tariffe TARI 2020 confermandole uguali a quelle vigenti nel 2019 di procedere con:

- L'acquisizione del PEF (2020) predisposto dal gestore ai sensi della vigente normativa in modo da avere comunque contezza dei costi che – in deroga al principio di copertura integrale dei costi – la TARI calcolata a tariffe 2019 non consentirebbe di coprire;
- Entro il 31 dicembre 2020 con la determinazione e l'approvazione del PEF 2020 sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto conto delle regole per il recupero dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

PRESO ATTO, infine, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25 giugno 2020 con il quale, vista la situazione emergenziale, si dispongono ulteriori modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prevedendo che le risorse straordinarie siano corrisposte a favore di tutte le amministrazioni comunali, ivi comprese quelle che hanno percepito la linea di incentivazione per i comuni virtuosi e di quelle beneficiarie delle risorse per le trasformazioni dei servizi;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto ed in attesa di poter quantificare con certezza tutte le componenti di costo da inserire nel MTR ed al fine di non generare ulteriori incertezze fra i contribuenti circa l'entità del tributo dovuto, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 26 Marzo 2019, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che il Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell'anno e l'eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e per il 2020 verrà suddiviso pro quota negli esercizi 2021-2023;

DATO atto che la spesa per il servizio integrato di gestione rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti di bilancio di previsione 2020/2022 anno 2020;

RICHIAMATA la Delibera ARERA n. 158 del 5.05.2020, la quale, in aggiunta alle prerogative in materia di riduzioni legali ed esenzioni stabilite a favore degli Enti Locali, ai sensi della L. n. 147 / 2013, ha previsto la facoltà per l'Ente Locale, di adottare misure urgenti a sostegno delle Utenze Non Domestiche ed eventualmente Domestiche, danneggiate dalla sospensione delle attività e degli spostamenti a causa dell'emergenza COVID, mediante applicazione di riduzioni obbligatorie o facoltative alla quota variabile della Tariffa.

RICHIAMATI:

- Il DPCM del 22 marzo 2020 che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive utilizzate per fini turistici, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;
- Il DPCM del 1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;
- Il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 2020;
- Il DPCM del 17 maggio 2020: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L.16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

RICHIAMATA:

- La nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";
- La nota congiunta Agenzia Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e Anci Emilia Romagna del 09/06/2020 avente ad oggetto: "*Indicazioni operative per l'attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 ed informazioni in merito al documento in consultazione n. 189 del 260 maggio 2020*";

CONSIDERATO, come anche evidenziato da Ifel/Anci, che la soluzione individuata da ARERA con la citata deliberazione n. 158/2020/R/RIF, stante la struttura del tributo che ripartisce su tutta l'utenza il carico complessivo del costo del servizio risulta essere poco incisiva sulle legittime aspettative di chi ha dovuto mantenere chiusa la propria attività ovvero si è visto ridurre il volume d'affari per le misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

RITENUTO di:

- Riconoscere, nell'ambito della propria potestà regolamentare e nel rispetto della deliberazione ARERA n° 158 del 5/05/2020, per l'anno 2020, agevolazioni tariffarie alle “utenze non domestiche” ai fini TARI da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, determinate dal periodo di chiusura forzata, comprese le imprese che nel periodo di lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno potuto esercitare in modo regolare e continuativo la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi, imposta dai DPCM e dalle ordinanze Regionali;
- Riconoscere le agevolazioni in base alle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999 piuttosto che in base al codice Ateco per mancanza del dato nella banca dati comunale;
- Stabilire che nell'anno 2020 per le categorie delle utenze non domestiche di cui all'allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, viene disposta una riduzione pari al 25% della tariffa tari 2020, applicabile sia sulla quota fissa che su quella variabile della stessa, ad eccezione delle attività indicate in allegato “C” e tenuto anche conto del contenuto della tabella 3 allegata alla deliberazione Arera n° 158/2020;

PRESO ATTO che tale agevolazione e/o riduzione verrà concessa, senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle categorie tariffarie ex DPR 158/99, oggetto dell’agevolazione di cui all’allegato “B”;

DATO ATTO altresì che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni sopra individuate e riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013, quantificate in via presuntiva in Euro € 25.000,00 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, al cap. 24752/3 – cod. 1040399 e sono finanziate con avanzo di amministrazione libero, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 109, comma 1 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020;

EVIDENZIATO che:

- L'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- L’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

683-bis. *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*

DATO ATTO che:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020;
- Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*
- Ai sensi dell'art. 107 comma 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n. 27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- L'art. 138 del D.L. 34/2020 in base a cui *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, ha determinato un allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;
- In fase di conversione del D.L. 34 del 18 Maggio 2020 (Legge 77/2020), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

VISTE le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione*

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% dell'importo della TARI dovuto, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Forlì Cesena, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;

RICHIAMATI:

- La Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale in data 17/12/2019, con atto n. 68;
- La deliberazione consiliare n. 70 del 17/12/2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- La deliberazione di G.C. n. 19 del 31/01/2020 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare competente in materia;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Visto il D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020;

Visto l'articolo 52 del D. Lgs 446/1997;

PROPONE

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, per l'anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, salvo eventuali adeguamenti a conguaglio da ripartire nel successivo triennio 2021/2023, a seguito di approvazione del PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre;
3. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;
4. DI APPROVARE, per il solo anno 2020, le riduzioni tariffarie per le "utenze non domestiche" di cui alle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, come individuate nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente atto, ad esclusione di quelle indicate nell'allegato "C";
5. DI DARE ATTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni sopra individuate e riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, quantificate in via presuntiva in Euro € 25.000,00 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, al cap. 24752/3 – cod. 1040399 e sono finanziate con avanzo di amministrazione libero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 109, comma 1 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020;
6. DI DARE ATTO, con riferimento alle riduzioni tariffarie di cui al punto 4) del presente atto, che la presente deliberazione ha natura regolamentare ed è adottata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997;
7. DI DARE ATTO per l'effetto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione;
8. DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Forlì-Cesena, nella misura del 5,0%;
9. DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

**IL SINDACO
SABATTINI QUINTINO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMANO ROBERTO**

Allegato "A"

Comune di SOGLIANO AL RUBICONE											
UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord<5000	78,138501					
Famiglie di 1 componente	481	47.587,00	30,3%	98,9	0,84	0,60	0,501855	49,65	46,88	46,88	96,53
Famiglie di 2 componenti	415	49.246,00	26,2%	118,7	0,98	1,40	0,585497	69,48	109,39	54,70	178,87
Famiglie di 3 componenti	404	43.265,00	25,5%	107,1	1,08	1,80	0,645242	69,10	140,65	46,88	209,75
Famiglie di 4 componenti	191	22.685,00	12,0%	118,8	1,16	2,20	0,693037	82,31	171,90	42,98	254,22
Famiglie di 5 componenti	73	8.433,00	4,6%	115,5	1,24	2,90	0,740833	85,58	226,60	45,32	312,18
Famiglie di 6 o più componenti	22	2.958,00	1,4%	134,5	1,30	3,40	0,776680	104,43	265,67	44,28	370,10
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale	1.586	174.174,00	100%	109,8		Media	0,657191		Media	46,84	

Comune di SOGLIANO AL RUBICONE

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Nord<5000	Coef	Nord<5000	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
							Quv*Kd	QF+QV	
n	m ²								
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	13	1.682,00	MIN	0,32	MIN	2,60	0,433939	0,367364	0,801303
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	79,00	MIN	0,67	MIN	5,51	0,908560	0,778529	1,687088
3 Stabilimenti balneari	-	-	MIN	0,38	MIN	3,11	0,515302	0,439424	0,954726
4 Esposizioni, autosaloni	2	376,00	MIN	0,30	MIN	2,50	0,406818	0,353234	0,760052
5 Alberghi con ristorante	12	2.261,00	MIN	1,07	MIN	8,79	1,450983	1,241972	2,692955
6 Alberghi senza ristorante	7	520,00	MIN	0,80	MIN	6,55	1,084847	0,925474	2,010321
7 Case di cura e riposo	1	784,00	MIN	0,95	MIN	7,82	1,288256	1,104917	2,393173
8 Uffici, agenzie, studi professionali	40	2.443,00	MIN	1,00	MIN	8,21	1,356059	1,160022	2,516081
9 Banche ed istituti di credito	1	97,00	MIN	0,55	MIN	4,50	0,745832	0,635822	1,381654
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	2.598,00	MIN	0,87	MIN	7,11	1,179771	1,004599	2,184370
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	545,00	MIN	1,07	MIN	8,80	1,450983	1,243385	2,694368
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	1.130,00	MIN	0,72	MIN	5,90	0,976362	0,833633	1,809996
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9	1.306,00	MIN	0,92	MIN	7,55	1,247574	1,066768	2,314342
14 Attività industriali con capannoni di produzione	4	1.943,00	MIN	0,43	MIN	3,50	0,583105	0,494528	1,077634
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	32	7.733,00	MIN	0,55	MIN	4,50	0,745832	0,635822	1,381654
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14	2.403,00	MIN	4,84	MIN	39,67	6,563325	5,605124	12,168450
17 Bar, caffè, pasticceria	3	338,00	MIN	3,64	MIN	29,82	4,936055	4,213381	9,149435
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13	1.925,00	MIN	1,76	MIN	14,43	2,386664	2,038869	4,425533
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	MIN	1,54	MIN	12,59	2,088331	1,778889	3,867220
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	29,00	MIN	6,06	MIN	49,72	8,217717	7,025127	15,242844
21 Discoteche, night club	-	-	MIN	1,04	MIN	8,56	1,410301	1,209475	2,619776
22 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	MIN	0,00	MIN	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	194	28.192,00							

Nota categoria 8: agli "Studi Professionali" sarà applicata la tariffa prevista per la categoria "Banche ed Istituti di Credito", in applicazione di quanto previsto dal DL 124/2019 (art. 58 quinquies)

Comune di Sogliano al Rubicone
Provincia di Forlì Cesena

Allegato "B"

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) INTERVENTO A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID- 19

RIDUZIONI DEL 25% TARIFFA 2020 (quota fissa e quota variabile)

ATTIVITA' CHE BENEFICIANO DELL'AGEVOLAZIONE	
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
02 - Campeggi	
04 - Esposizioni, autosaloni	
05 - Alberghi con ristorante	
06 - Alberghi senza ristorante	
08 - Uffici, agenzie	
09 - Banche ed istituti di credito - studi professionali*	
10 - Negozi abbigliamento., calzature, librerie, cartolerie	
11- Plurilicenze	
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	
17 - Bar, caffè, pasticceria	
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. (limitatamente alle attività sottoposte a sospensione)	
20 - Fiori e piante	
21 - Discoteche, night club	

*accorpamento delle categorie ai sensi del D.L. 124/2019

Comune di Sogliano al Rubicone
Provincia di Forlì – Cesena

Allegato “C”

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE NON DOMESTICHE ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE
(rif. Tabella 3 – Deliberazione ARERA N. 158/2020)

ATTIVITA' ESCLUSE DALL' AGEVOLAZIONE	
02 - Distributori carburanti	
07 - Case di cura e riposo	
10 - Negozi di ferramenta e di beni durevoli	
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio	
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	
20 - Ortofrutta, e pescherie	



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

Proposta N. 2020 / 1016

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020:
CONFERMA TARIFFE 2019 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DA EMERGENZA
COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 23/09/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena

Proposta N. 2020 / 1016

AREA PROPONENTE - AREA ECONOMICA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020:
CONFERMA TARIFFE 2019 E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI DA EMERGENZA
COVID-19

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 23/09/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
SAMBI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)